





UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

A tu per tu

La libertà viene dalla conoscenza

Colpita 1 donna ogni **12 secondi**



**CONGEDO PER LE DONNE VITTIME
DI VIOLENZA DI GENERE**

Nel 2014 secondo l'Istat oltre 6 milioni di donne hanno subito una violenza fisica o morale. Questo numero spaventoso è sicuramente inferiore alla realtà, dato che non sempre tali fatti vengono denunciati. Sappiamo che nulla può far tornare tutto come prima. Sappiamo che non esistono risarcimenti o indennizzi che possano “guarire” le ferite morali e fisiche causate dalla violenza. Ma vogliamo sottolineare che qualcosa si sta cominciando a fare per cercare di ricostruire quella dignità che qualcuno si è sentito in diritto di distruggere.

All'interno del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro...” troviamo all'art. 24 normato il congedo per le donne vittime di violenza di genere con le seguenti previsioni:

Assenza

La lavoratrice che abbia subito violenza, inserita nei percorsi di protezione certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza, ha diritto ad assentarsi per un periodo massimo di tre mesi, con un preavviso di 7 giorni al datore di lavoro.

Retribuzione

E' prevista l'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con copertura della contribuzione figurativa. Inoltre il periodo risulta computato ai fini dell'anzianità, delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.

Utilizzo

Il congedo può essere utilizzato su base oraria o giornaliera nell'arco di tre anni (secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali).

Part-time

La lavoratrice ha diritto alla più ampia flessibilità per passare dal tempo pieno al part-time e viceversa.

E' solo un primo passo. Ma ci auguriamo che il cammino iniziato per la tutela di queste donne vada avanti celermente con tanti altri passi.